

# Sulla proroga del termine per la realizzazione e messa in esercizio di una nuova stazione elettrica della rete di trasmissione nazionale

Cons. Stato, Sez. IV 22 novembre 2023, n. 9994 - Lopilato, pres. f.f.; Gambato Spisani, est. - Comune di Montesano sulla Marcellana (avv. Pittori) c. Ministero dello sviluppo economico ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

**Ambiente - Proroga del termine per la realizzazione e messa in esercizio di una nuova stazione elettrica della rete di trasmissione nazionale - RTN - Esclusione dalla procedura di VIA del progetto di variante all'impianto predetto.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

1. Si controverte degli atti con i quali sarebbe stata assentita la realizzazione in Comune di Montesano sulla Marcellana di una nuova stazione elettrica della rete di trasmissione nazionale -RTN in classe di isolamento 380 kV e dei relativi raccordi di collegamento all'esistente elettrodotto a 220 kV "Rotonda – Tusciano", impianto attualmente di pertinenza della Terna S.p.a.

2. I fatti di causa rilevanti sono i seguenti.

2.1 Con atto 15 settembre 2005 prot. n. 756604, la SBS- Essebiesse Power S.r.l., impresa attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato alla Regione Campania un'istanza per ottenere i titoli necessari a realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, descritta nel successivo decreto di autorizzazione, da realizzare nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. I titoli sono costituiti dall'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.387 e dalla positiva valutazione di impatto ambientale, ovvero dal decreto VIA ai sensi degli artt. 19 e ss. del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152 (doc. ti 11 in I grado Terna e 15 in I grado Comune nel ricorso 4136/2019 R.G. autorizzazione e decreto VIA poi rilasciati, ove gli estremi della domanda).

2.2 Sotto il profilo propriamente tecnico, l'impianto SBS constava di una serie di aerogeneratori, che sono estranei a questo contenzioso, e di una stazione elettrica, che è, come noto, l'impianto necessario a collegare la fonte di produzione dell'energia, in questo caso gli aerogeneratori, con la rete di trasmissione nazionale, e quindi a sfruttare economicamente l'energia prodotta. Secondo il progetto iniziale, questa stazione elettrica si sarebbe dovuta realizzare nel Comune di Casalbuono (sentenza T.a.r. Lazio Roma, sez. III, 30 dicembre 2016 n.12883 appellata con il ricorso 2602/2017, p. 4).

2.3 Parallelamente, un'altra società del settore energie rinnovabili, certa Ravano Power S.r.l., sostanzialmente estranea a questo processo, ha presentato a sua volta alla Regione, con atto 14 dicembre 2007 prot. n.1067568, analoga istanza, per ottenere i titoli necessari a realizzare un altro impianto eolico, di suo interesse, nel Comune di Montesano sulla Marcellana (doc. 16 in I grado Terna nel ricorso 2602/2017, decreto VIA rilasciato, ove gli estremi della domanda, p. 157 del relativo file).

2.4 Anche l'impianto Ravano, così come il precedente, comprendeva il gruppo degli aerogeneratori e una propria stazione elettrica, da realizzare nel Comune di Montesano sulla Marcellana, stazione elettrica per la quale la Ravano era riuscita ad ottenere già il 22 gennaio 2008 una soluzione tecnica minima generale – STMG di connessione da Terna (doc. ti 7 e 9 in I grado Terna nel ricorso 2602/2017, domanda di STMG e relativa accettazione, pp. 93 e 107 del relativo file), che è la società a controllo pubblico che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale. Per collegare un'infrastruttura come una stazione del tipo in esame alla rete elettrica nazionale è necessario rispettare le specifiche imposte da Terna e precisate appunto nella STMG, che l'interessato deve ottenere.

2.5 Per rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 387/2003 alla SBS, la Regione ha indetto le necessarie conferenze di servizi. Viene in considerazione la conferenza del giorno 11 settembre 2008, dal cui verbale risulta che viene prodotta una "nota di Terna ... del 1° settembre 2008, con la quale comunica che la società Ravano Green Power ...ha accettato la STMG propostagli candidandosi alla progettazione della S.E. [stazione elettrica] alla quale sarà connesso l'impianto di SBS Power..." e che nella discussione si afferma "la SBS Power ... comunica al tavolo la disponibilità di redigere il progetto della nuova stazione elettrica necessaria alla connessione condividendola con Terna. Si evidenzia che, come da nota di Terna del 01 settembre 2008, la stessa ha avuto la medesima disponibilità dalla Società Ravano Green Power... Allo stato, il Proponente, ha acquisito la disponibilità del suolo inerente la parte di utenza della stazione e si impegna ad inoltrare copia dell'atto preliminare sottoscritto" (doc. 15 in I grado Terna nel ricorso 4136/2019, verbale citato).

2.6 La tesi di Terna, accolta nella sentenza T.a.r. Lazio Roma 12883/2016 appellata dal Comune con il ricorso 2602/2017 e respinta dalle sentenze T.a.r. Lazio Roma sez. III, 25 marzo 2019 nn.3955 e 3966, appellate dalla stessa Terna con i ricorsi 4136/2019 e 4156/2019, è che nella conferenza di servizi dell'11 settembre 2008 e nella successiva del 24 febbraio 2010, nel corso della quale peraltro nulla si aggiunge sul punto (v. doc. 22 in I grado Comune nel ricorso 4136/2019 R.G., verbale completo), fosse stato convenuto lo spostamento della stazione elettrica SBS da Casalbuono a Montesano sulla



Marcellana, nel sito per cui ora è causa, che questa nuova stazione elettrica fosse quella originariamente progettata dalla Ravano e ceduta, come subito si dirà, alla SBS stessa, e che essa fosse stata assentita con l'autorizzazione unica e con la VIA rilasciate alla SBS.

2.7 Su questo punto, al di là dei contenuti del verbale 11 settembre 2008 di cui si è detto, e che oggettivamente non sono chiari, consta una scrittura privata di apparente data 5 dicembre 2008, in cui la SBS, preso atto che la propria STMG ancora non è stata approvata, a differenza, come si è detto, di quella della Ravano, acquista da quest'ultima il *“bene progetto elettrico definitivo della stazione elettrica di trasformazione 220/150 da inserire in entra-esce sulla linea a 220 kV Rotonda Tusciano”* (doc. 17 in I grado Terna nel ricorso 2602/2017, accordo, pp. 161 e 162, ove la citazione, del relativo file). Come si è detto, secondo la tesi di Terna, questa stazione sarebbe quella per cui ora è causa.

2.8 Il progetto Ravano ha poi ottenuto la VIA con decreto regionale (doc. 16 in I grado Terna nel ricorso 2602/2017, cit.) l'11 settembre 2008 n.772, anche se in base agli atti di causa non è dato capire se con la stazione elettrica suddetta o con altro impianto.

2.9 Per parte sua, il progetto SBS ha a sua volta ottenuto sia l'autorizzazione unica, con decreto regionale 14 luglio 2010 n.377, sia il decreto VIA 19 gennaio 2010 n.53; il decreto di autorizzazione, alla lettera, comprende sia l'impianto eolico in senso stretto, sia una stazione elettrica, mentre il decreto VIA, sempre alla lettera, si riferisce al solo parco eolico (doc. ti 11 in I grado Terna e 15 in I grado Comune nel ricorso 4136/2019 R.G., cit.).

2.10 Successivamente, con atto 15 aprile 2011 n.191 (doc. 20 in I grado Terna e Comune nel ricorso 4136/2019 R.G.), la Regione ha disposto di *“volutare a favore della Terna”* due atti distinti, ovvero *“il decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010, limitatamente alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Montesano sulla Marcellana e dei raccordi di collegamento a 220 kV all'esistente elettrodotto a 220 kV “Rotonda — Tusciano”, opera di rete per la connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”* nonché *“il DD n° 51 del 18 febbraio 2011, come rettificato dal DD n. 74 del 02 marzo 2011, avente ad oggetto l'esproprio e/o asservimento di aree occorrenti alla realizzazione e manutenzione di un parco eolico nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana”*, ciò è a dire l'atto di esproprio dei terreni sui quali la stazione dovrebbe sorgere. Secondo la tesi di Terna, questo sarebbe appunto il titolo che le consentirebbe di realizzare e gestire l'impianto in questione.

2.11 Il Comune di Montesano sulla Marcellana, inizialmente favorevole al progetto (si veda l'assenso espresso nel verbale 11 settembre 2008, doc. 15 in I grado Terna nel ricorso 4136/2019, cit.), ha mutato atteggiamento e con un'ordinanza 17 novembre 2011 n.70 ha disposto il blocco dei lavori in corso nel proprio territorio e la demolizione delle opere già realizzate, sul presupposto del loro carattere abusivo, sostenendo la tesi opposta a quella della Terna, ovvero che in realtà la stazione elettrica per cui è causa non fosse contemplata dai progetti in base ai quali l'autorizzazione unica e il decreto VIA erano stati rilasciati, e quindi in realtà non sarebbe mai stata assentita (doc. 23 in I grado Terna nel ricorso 4136/2019, ordinanza).

2.12 L'ordinanza comunale 17 novembre 2011 n.70 è stata annullata, su ricorso della Terna, con sentenza T.a.r. Lazio Roma sez. III 28 novembre 2012 n.9881 confermata in appello con sentenza di questo Consiglio, sez. VI, 7 agosto 2013 n.4167, fondate su argomentazioni favorevoli a Terna, ma come si vedrà non esattamente coincidente con la sua tesi. Queste sentenze infatti assumono che la stazione elettrica, quali ne fossero state le vicende in fatto, fosse stata giuridicamente assentita con l'autorizzazione ed il decreto VIA più volte citati, divenuti ormai inoppugnabili per mancata impugnazione da parte del Comune, il quale quindi non avrebbe potuto, ancorché essi fossero stati in ipotesi illegittimi, metterli in discussione surrettiziamente con l'ordinanza in questione.

2.13 La Regione, sempre su impulso del Comune di Montesano sulla Marcellana, con atto 18 giugno 2013 prot. n.435821, ha invece dato alla Terna avviso dell'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 152/2006, inteso a verificare la validità della VIA rilasciata (doc. 30 in I grado Terna nel ricorso 4136/2019).

2.14 Quanto è accaduto in proposito risulta dagli atti, ed è puntualmente dedotto dal Comune nel ricorso in appello n.2602/2017 R.G., di cui subito.

2.14.1 A fronte dell'avviso di inizio del procedimento, Terna ha proposto innanzi a questo Consiglio il ricorso n.4245/2014 R.G. per l'ottemperanza alla citata sentenza 4167/2013, con lo scopo implicito di far dichiarare al Giudice che la questione relativa alla legittimità dell'autorizzazione e del decreto di VIA nella parte in cui essi riguardano la stazione elettrica sarebbe stata definita dalla sentenza stessa con efficacia di giudicato.

2.14.2 Con la sentenza sez. VI 27 ottobre 2014 n.5322, questo Consiglio ha dichiarato la propria incompetenza sul ricorso in questione; in motivazione ha però aggiunto che *“esulano ... dall'ambito oggettivo del giudicato le considerazioni invocate dall'odierna ricorrente ... nella parte in cui – secondo l'interpretazione prospettata dalla ricorrente in ottemperanza – avrebbero affrontato (e risolto in senso affermativo) il tema della legittimità dell'autorizzazione unica regionale e del subprocedimento di VIA in relazione alla delocalizzazione della stazione di trasformazione in questione, trattandosi di argomentazioni sganciate dalla sopra enucleata ratio decidendi e dal decisum e, dunque, di obiter dicta insuscettibili di passare in giudicato ad eventuali fini conformativi”*.

2.14.3 Terna ha poi riassunto il giudizio con il ricorso T.a.r. Lazio Roma n.14320/2014 R.G. che peraltro ad oggi risulta cancellato dal ruolo senza che alcun provvedimento sia stato adottato.

2.14.4 Le società interessate, ovvero Terna e SBS, hanno poi impugnato innanzi al T.a.r. Lazio Roma, rispettivamente con

i ricorsi nn. 6515/2014 R.G. e 7827/2014 R.G., gli atti regionali della procedura di verifica.

2.14.5 I due ricorsi sono stati definiti quanto al primo con la sentenza T.a.r. Lazio Roma sez. III 7 dicembre 2018 n.11874, che lo ha dichiarato inammissibile perché rivolto contro semplici atti endoprocedimentali, e quanto al secondo con decreto di perenzione T.a.r. Lazio sez. III 28 febbraio 2020 n.638.

2.14.6 Il Comune di Montesano sulla Marcellana ha inviato alla Regione una diffida a concludere il procedimento di verifica e a fronte del silenzio da essa mantenuto ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. Lazio Roma, r.g. n.15726/2015, definito con la sentenza sez. II 15 luglio 2016 n.8170, che ne ha dichiarato la irricevibilità perché tardivo.

2.14.7 Si deve quindi concludere che, in sintesi, il procedimento regionale di verifica della VIA non ha portato a nessun esito rilevante ai fini di causa.

2.15 Riprendendo l'ordine cronologico, con atto 12 settembre 2014 n.800, la Regione stessa ha viceversa accordato alla Terna una prima proroga, al 14 ottobre 2015, del termine utile per completare i lavori della stazione elettrica in parola (doc. 16 in I grado Comune in ricorso 4153/2019).

2.16 Successivamente, la l.r. Campania 7 agosto 2014 n.16, all'art. 1 comma 164, ha trasferito dalla Regione al Ministero dello sviluppo economico-MISE la competenza in materia di infrastrutture elettriche come quella per cui è causa: *“Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l'autorizzazione unica sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale”*.

2.17 In base a questa norma, la Terna ha chiesto al MISE una nuova proroga, con istanza 9 settembre 2015 prot. n.4465 (doc.43 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019) e l'ha ottenuta con il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 di cui in epigrafe, per altri due anni (doc. 45 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019).

2.18 Contro il decreto di proroga 12 ottobre 2015, il Comune di Montesano sulla Marcellana ha proposto il ricorso di I grado innanzi al T.a.r. Lazio Roma, n.1110/2016 R.G., respinto con la sentenza 12883/2016 di cui si è detto, fondata sullo stesso ordine di idee della sentenza 9881/2012 pure sopra citata, ovvero sull'impossibilità di mettere in discussione gli atti originari di assenso al progetto, non impugnati dal Comune stesso, nel presupposto che essi effettivamente comprendessero l'impianto per cui è causa.

2.19 Contro la sentenza T.a.r. Lazio Roma 12883/2016, il Comune ha proposto l'appello, ric. n. 2602/2017 R.G., che contiene quattro motivi, di riproposizione di quelli dedotti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti.

2.19.1 Con il primo di essi, alle pp. 13-19 dell'atto, ripropone il motivo di ricorso di I grado con il quale ha contestato la competenza del Ministero, in favore di quella della Regione, nel concedere la proroga e sostenuto che la citata l.r. 16/2014, che prevede appunto la competenza statale, sarebbe incostituzionale.

2.19.2 Con il secondo motivo, alle pp. 19-23 dell'atto, ripropone il motivo di I grado con il quale ha dedotto l'illegittimità della proroga dei soli lavori relativi alla stazione elettrica *“in quanto l'opera principale autorizzata, vale a dire il parco eolico, non è stata mai realizzata”*; l'inesistenza di una norma di autorizzazione all'esercizio del potere di proroga, potere che sarebbe stato esercitato *“senza alcuna consultazione con le altre autorità coinvolte nella conferenza di servizi al momento dell'adozione del provvedimento di autorizzazione unica”*, la violazione dell'art.164 d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nel senso che il nulla-osta paesaggistico asseritamente rilasciato per la struttura, valido per cinque anni, sarebbe stato oramai scaduto al momento della richiesta di proroga, considerandolo come acquisito il 24 febbraio 2010 e da ultimo, con argomento ripreso nel quarto motivo di appello la violazione dell'art.15 del T.U. 6 giugno 2001 n.380, che, in assenza di altra norma speciale, regolerebbe l'inizio e la conclusione dei lavori, *“con conseguente decadenza dall'autorizzazione alla realizzazione dell'opera principale e dei lavori elettrici accessori”* (p. 20 dell'atto).

2.19.3 Con il terzo motivo, alle pp. 23-24 dell'atto, ripropone il motivo di I grado secondo il quale non sussisterebbero i fatti sopravvenuti non dipendenti dalla volontà dell'interessato, che a norma dell'art. 15 del T.U. 6 giugno 2001 n.380 giustificano la proroga di un titolo edificatorio. Rileva sul punto una presunta contraddizione nella sentenza impugnata, che in un passo ritiene inconferente il richiamo alla norma citata, ma nel respingere il motivo invece ne fa applicazione.

2.19.4 Con il quarto motivo, alle pp. 24-27 dell'atto, ripropone il motivo di I grado secondo il quale, come si è già detto, la proroga sarebbe illegittima perché in realtà *“le modifiche progettuali intervenute sul tracciato dei caviddotti e sulla ubicazione della stazione elettrica”* non sarebbero state *“prese in esame né dalla Commissione VIA né dal settore Ambiente della Regione Campania”*, derivandone che *“l'autorizzazione originaria è illegittima in quanto adottata in assenza di VIA”* (p. 25 dell'atto, dalla quinta riga).

2.20 In questo appello 2602/2017 R.G., il Comune ha ulteriormente ribadito le proprie tesi con le memorie 23 maggio 2017, 27 febbraio 2018, 1° febbraio 2022 e 29 novembre 2022 e le repliche 8 maggio 2018 e 3 dicembre 2022. L'amministrazione statale si è costituita con atto 15 maggio 2017 e con memorie 22 maggio 2017 e 17 gennaio 2018 e replica 1° dicembre 2022 ha insistito perché l'appello sia respinto. Allo stesso modo hanno concluso Terna, con atto 24 aprile 2017, memorie 22 maggio 2017, 16 gennaio 2018 e 29 novembre 2022 e repliche 22 marzo 2018 e 24 febbraio

2018, nonché la SBS, con atto 4 maggio 2017. La Regione, con atto 26 maggio 2017 e memorie 17 gennaio, 28 e 29 novembre e 21 dicembre 2022 ha invece chiesto che l'appello sia accolto.

2.21 Parallelamente, con atto 11 settembre 2015, Terna ha presentato al MISE una istanza di variante all'impianto in questione (doc. 44 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019), che rendeva necessaria una nuova verifica di assoggettabilità a VIA, ritualmente richiesta con ulteriore atto 24 novembre 2015 prot. n.5862, acquisito dal Ministero della tutela dell'ambiente, del territorio e del mare- MATTM il 30 novembre 2015 al prot. n.29902 (doc. 47 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019, parere Commissione tecnica VIA 31 agosto 2016 n.2154, ove gli estremi della domanda).

2.22 Con il parere 31 agosto 2016 sopra citato, la Commissione tecnica ha però espresso parere negativo all'esclusione della VIA; in altre parole, per realizzare l'opera, ha ritenuto necessaria una VIA vera e propria, e non il meno oneroso decreto di esclusione dalla procedura, cd decreto screening (doc. 47 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019, cit.).

2.23 A fronte di ciò, Terna ha presentato un'istanza di revisione di questo parere alla stessa Commissione VIA, la quale, con ulteriore parere 21 gennaio 2017 n.2990, si è dichiarata disposta a esaminare una nuova istanza di verifica di assoggettabilità che la società ritenesse di presentare, seguendo una serie di indicazioni impartite nel parere stesso (doc. 49 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019, parere citato). Di conseguenza, con atto 7 febbraio 2016 prot. n. 2816, il MATTM ha archiviato la prima istanza (doc. 50 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019).

2.24 Terna ha presentato una nuova istanza, sulla quale la Commissione VIA ha espresso il parere favorevole 7 luglio 2017 n.2447 (doc. 52 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019), e quindi ha ottenuto il decreto screening del MATTM 24 luglio 2017 n.223 (doc. 53 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019).

2.25 Il Comune ha impugnato tutti questi atti con il ricorso di I grado T.a.r. Lazio Roma, n.10602/2017 R.G., accolto con la sentenza 3955/2017, di cui si è detto.

2.26 Contro la sentenza T.a.r. Lazio Roma 3955/2017, Terna ha proposto l'appello, ric. n. 4136/2019, che contiene due motivi.

2.26.1 Con il primo di essi, ha dedotto violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 29 c.p.a. e 29 del d. lgs 3 aprile 2006 n.152. In proposito, ha sostenuto che il Giudice di I grado avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile, perché gli atti con i quali erano state rilasciate la VIA e l'autorizzazione unica, ciò è a dire i più volte citati decreti regionali 14 luglio 2010 n. 377 e 19 gennaio 2010 n.53, non sono stati tempestivamente impugnati. Ciò impedirebbe comunque di rimettere in discussione la questione concernente la presenza o no della stazione elettrica negli elaborati di progetto approvati.

2.26.2 Con il secondo motivo, deduce la sussistenza di un falso presupposto e sostiene, in sintesi, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, la stazione elettrica sarebbe stata compresa nel progetto esaminato, e quindi regolarmente assentita.

2.27 In questo appello, reg. n. 4136/2019, Terna ha ulteriormente ribadito le proprie tesi con le memorie 1° febbraio e 29 novembre 2022 e le repliche 4 febbraio e 2 dicembre 2022. L'amministrazione statale si è costituita con atto 11 giugno 2019 e con memoria 12 giugno 2022 ha insistito perché l'appello sia accolto. Il Comune di Montesano sulla Marcellana ha resistito con atto 20 giugno 2019, memorie 1° febbraio e 29 novembre 2022 e replica 3 dicembre 2022, ed ha chiesto che l'appello sia respinto, ribadendo la propria tesi più volte esposta, della mancanza della stazione elettrica per cui è causa negli elaborati del progetto così come approvato.

2.28 Da ultimo Terna, che in pendenza della procedura di VIA di cui si è detto aveva dovuto sospendere i lavori, ha chiesto una proroga ulteriore per ultimarli, accordatale con il decreto del MISE 25 settembre 2017 di cui in epigrafe (doc. 55 in I grado Terna nel ricorso 4153/2019).

2.29 Il Comune ha impugnato quest'ultimo atto con il ricorso di I grado T.a.r. Lazio Roma, n.10602/2017 R.G., accolto con la sentenza 3966/2017 di cui si è detto.

2.30 Contro la sentenza T.a.r. Lazio Roma 3966/2017, Terna ha proposto l'appello, n. 4153/2019, che contiene due motivi, sostanzialmente identici a quelli dedotti nell'appello 4136/2019 e sopra sintetizzati.

2.31 Anche in questo appello, n. 4153/2019, Terna ha ulteriormente ribadito le proprie tesi con memorie 1° febbraio e 29 novembre 2022 e repliche 4 febbraio e 2 dicembre 2022. L'amministrazione statale si è costituita con atto 30 maggio 2019 e ha chiesto che l'appello sia accolto. Allo stesso modo ha concluso la SBS, con atto 6 giugno e memoria 12 settembre 2019; la Regione, con atto 5 agosto 2019 e memorie 17 gennaio e 28 novembre 2022, ha chiesto, invece, che l'appello sia respinto, così come il Comune di Montesano sulla Marcellana, il quale ha resistito con atto 5 agosto 2019, memorie 1 febbraio e 29 novembre 2022 e replica 3 dicembre 2022, ribadendo la propria tesi più volte esposta, della mancanza della stazione elettrica per cui è causa negli elaborati del progetto così come approvato.

2.32 Come si è detto, le sentenze di accoglimento del T.a.r. Lazio Roma 3955/2017 e 3966/2017 partono da un assunto opposto a quello posto a base della sentenza di rigetto 12883/2016, ovvero che in realtà l'impianto per cui è causa non fosse stato affatto assentito con l'autorizzazione unica 14 luglio 2010 n.377 e con il decreto VIA 19 gennaio 2010 n. 377, perché non compreso nei relativi atti di progetto. Questo assunto si fonda a sua volta sugli esiti di un processo penale, definito con la sentenza GUP Tribunale di Napoli 4 dicembre 2015 n.2112 in atti. Nel corso di questo processo, è stato sentito un esperto, la dott.ssa Nevvia Carotenuto, agronomo, la quale, nella relazione da lei presentata e acquisita agli atti del fascicolo di I grado nel ricorso 4136/2019, arriva infatti a questa conclusione, in base agli atti amministrativi pertinenti,

pur dando atto di non averne potuto esaminare alcuni, costituiti da un allegato tecnico riportante “la localizzazione delle opere” (deposito relazione citata in fascicolo di I grado ricorso 4136/2019, p. 18 del file).

3. Alla pubblica udienza del giorno 17 febbraio 2022, la Sezione ha trattenuto i predetti ricorsi 2602/2017, 4136/2019 e 4153/2019 in decisione per una prima volta.

4. All’esito, con ordinanza 25 marzo 2022 n.2189, il Collegio ha ritenuto di disporre la riunione dei ricorsi di cui sopra, in quanto all’evidenza connessi per soggetti e per titolo; in particolare, ha osservato che i ricorsi stessi presuppongono sia risolta un’unica questione pregiudiziale, ovvero richiedono che si accerti se l’impianto per cui è causa si potesse o no ritenere assentito sulla base degli atti di cui si è detto.

5. Ciò posto, con la stessa ordinanza il Collegio ha disposto un’istruttoria, nelle forme della verifica affidata al Direttore del Dipartimento di ingegneria elettrica dell’Università degli studi di Napoli – Federico II, o suo delegato, sul seguente quesito, che si riporta per chiarezza: “*letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, dica il verificatore se la stazione elettrica della rete di trasmissione nazionale -RTN in classe di isolamento 380 kV nel comune di Montesano sulla Marcellana e i relativi raccordi di collegamento all’esistente elettrodotto a 220 kV “Rotonda – Tusciano” per cui è causa siano o no inclusi negli originari progetti complessivi di impianti eolici di cui alle istanze 15 settembre 2005 prot. n. 756604 della SBS- Essebiesse Power S.r.l. ovvero 14 dicembre 2007 prot. n.1067568 della Ravano Power S.r.l. e quindi nel progetto poi assentito con decreti della Regione Campania 14 luglio 2010 n.377 quanto all’autorizzazione unica e 19 gennaio 2010 n.377 quanto alla VIA; dica comunque quant’altro ritenga utile a fini di Giustizia”.*

6. In termini di procedura, la verifica si è svolta così come segue.

6.1 Con nota 7 aprile 2022, la Regione Campania ha nominato il proprio consulente di parte nella persona della dott.ssa Nevìa Carotenuto, precisando altresì che questo professionista, contrariamente a quanto indicato nei precedenti atti di causa, non è mai stato nominato consulente tecnico nel procedimento penale avanti il Tribunale di Napoli, ma è stato semplicemente sentito come persona informata sui fatti.

6.2 Con nota 26 aprile 2022, il Comune ha nominato il proprio consulente di parte nella persona del prof. Francesco Colangelo.

6.3 Con nota 9 maggio 2022, la Terna ha nominato il proprio consulente di parte, nella persona del prof. Mauro di Prete.

6.4 Infine, come da nota 6 settembre 2022, il Direttore del Dipartimento di ingegneria elettrica dell’Università degli studi di Napoli ha delegato ad eseguire la verifica il prof. Mario Pagano.

6.5 Il prof. Pagano ha depositato il giorno 20 settembre 2022 la propria relazione, che dichiaratamente (p. 5 dell’elaborato) tiene conto delle osservazioni dei consulenti di parte, e con nota 9 novembre 2022 ha chiesto la liquidazione del proprio compenso.

7. Nella suddetta relazione 20 settembre 2022, il prof. Pagano ha ritenuto di suddividere il quesito a lui affidato in quattro sotto quesiti, indicati come Q 1 a, Q 1 b, Q 1 c e Q 1 d; in ciascuno di questi sotto quesiti ha quindi ritenuto di rispondere alla domanda relativa alla presenza dell’impianto per cui è causa rispettivamente nei progetti relativi all’istanza 15 settembre 2005 della SBS (quesito Q 1 a), e a questa domanda ha dato risposta negativa; alla istanza 14 dicembre 2007 della Ravano (quesito Q 1 b), e a questa domanda ha dato risposta negativa; al decreto VIA 19 gennaio 2010 (quesito Q 1 c), e a questa domanda ha dato risposta ancora negativa; all’autorizzazione unica 14 luglio 2010 (quesito Q 1 d), e a questa domanda ha dato invece risposta positiva (elaborato del verificatore, pp. 6 e seguenti).

8. A fronte di ciò, con memoria 4 ottobre e replica 1 dicembre 2022, la difesa delle amministrazioni statali ha chiesto il rigetto dell’appello 2602/2017 e l’accoglimento degli appelli 4136/2019 e 4153/2019, assumendo quindi che la stazione elettrica per cui è causa fosse stata regolarmente assentita con gli originari provvedimenti di VIA e di autorizzazione unica. Nello stesso senso si è espressa, in sintesi estrema, Terna nelle proprie difese, ovvero memoria 29 novembre e replica 1° dicembre 2022

9. Peraltro, le altre parti - ovvero il Comune nella memoria 29 novembre e nella replica 3 dicembre 2022 e la Regione nella memoria 29 novembre e nella replica 1 dicembre 2022 - hanno contestato le conclusioni raggiunte dalla relazione del prof. Pagano, evidenziando, in sintesi, che essa avrebbe argomentato non dagli elaborati tecnici di progetto, ma dai provvedimenti amministrativi di cui si è detto.

10. A fronte di ciò, con ordinanza 26 gennaio 2023 n. 919, pronunciata all’esito della pubblica udienza del giorno 15 dicembre 2022, la Sezione ha osservato che, per dato di evidente comune esperienza, una stazione elettrica come quella per cui è causa è un impianto di notevole complessità, che secondo logica non si può realizzare se non sulla base di precisi e dettagliati elaborati tecnico-grafici – quali tavole di progetto, tabelle di calcoli, relazioni tecniche e similari- che come tali devono essere necessariamente sottoposti all’amministrazione che l’impianto stesso dovrebbe assentire.

11. La Sezione con l’ordinanza citata ha quindi ritenuto necessario chiedere al verificatore chiarimenti nel senso di prescrivere che egli dovesse: a) reperire tutti gli elaborati tecnico grafici prodotti a corredo delle originarie domande, indicando dove essi siano stati reperiti e nel caso in cui essi non siano reperibili, spiegare per qual ragione; b) produrre agli atti di causa tutti questi elaborati in formato leggibile; c) spiegare in termini comprensibili, corredando copia degli elaborati delle necessarie evidenziazioni e campiture colorate, se la stazione elettrica per cui è causa sia contemplata effettivamente negli elaborati stessi; d) raccordare questa spiegazione con le risposte ai quesiti formulate nell’originaria relazione, dicendo se intendesse confermare queste risposte o no, e in entrambi i casi illustrandone le ragioni.



12. Di conseguenza, il giorno 21 aprile 2023 il verificatore ha depositato l'ulteriore relazione richiestagli.
13. Le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive difese, precisamente la SBS con memoria 29 maggio 2023 depositata nel solo procedimento n.2602/2017 R.G.; la Regione con memoria 2 ottobre 2023 nei procedimenti nn. 2062/2017 e 4153/2019 R.G.; il Comune con memoria 3 ottobre e replica 6 ottobre 2023, uniche per i tre procedimenti riuniti, e Terna, con memorie 3 ottobre e repliche 6 ottobre 2023, formalmente distinte per ciascuno dei tre procedimenti riuniti.
14. Alla pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2023, il Collegio ha infine trattenuto i ricorsi riuniti in decisione.
15. Preliminarmente, il Collegio conferma che i ricorsi vanno riuniti, in quanto connessi per oggetto, dato che la loro decisione dipende da una questione comune, ovvero accertare se la stazione elettrica per cui è causa sia stata o no assentita con i provvedimenti che ad essa si riferiscono.
16. Ciò posto, l'appello n.2602/2017 è infondato e va respinto, mentre sono fondati e vanno accolti gli appelli nn. 4136/2019 e 4153/2019, e ciò per le ragioni di seguito esposte.
17. Il Collegio ritiene di esaminare anzitutto la questione di fatto, ovvero come si è detto accertare se la stazione elettrica per cui è causa si debba o no ritenere assentita con i provvedimenti relativi e si anticipa la risposta è affermativa.
- 17.1 Ci si riferisce alla relazione di chiarimenti depositata dal c.t.u. il giorno 21 aprile 2023, relazione che il Collegio ritiene attendibile in quanto sviluppata con processo logico privo di contraddizioni a partire da circostanze di fatto non contestate. In questa relazione, il c.t.u. dà atto anzitutto di essersi rivolto agli uffici della Regione, e precisamente all'UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, competente per materia, e di avere richiesto l'accesso "alla documentazione versata agli atti della conferenza di servizi relativa all'istanza prot. n.756604/2005", ovvero, come non è contestato, della conferenza di servizi all'esito della quale fu emanata l'autorizzazione 14 luglio 2010 n.377 (relazione, p. 3).
- 17.2 All'esito, il c.t.u. dà atto della documentazione reperita, la quale comprende anche elaborati sicuramente riferibili alla stazione elettrica per cui è causa, nell'ordine di lista i documenti numero 1), indicato come STMG; 7 d) e 7 e), indicati come layout di progetto e relazione di progetto elettrico; 10 e), indicato come progetto della SST- sottostazione di trasformazione; 11), indicato come nota di trasmissione dalla Terna alla Regione di tutti gli elaborati, a loro volta dettagliati, e 12), indicato come studio di compatibilità idrogeologica (relazione, pp. 5-6); nelle pagine seguenti, sono riprodotti in fotografia gli elaborati più significativi, e non risulta che su queste riproduzioni siano state fatte specifiche eccezioni (relazione, pp. 9 e ss.).
- 17.3 In proposito, il c.t.u. dà atto di quanto segue (relazione, p. 4): *"Dalla lettura dei Verbali delle Conferenze dei Servizi dell' 11 settembre 2008 e del 24 febbraio 2010 relative alla concessione dell'autorizzazione unica D.R. n. 377 del 14 luglio 2010 non è possibile evincere nel dettaglio la documentazione esaminata. Pertanto, l'ordine cronologico è stato scelto per ritenere "versata agli atti" e quindi esaminabile ai fini del parere la documentazione pervenuta in un periodo precedente allo svolgimento delle Conferenze dei Servizi in accordo alla data del protocollo in ingresso riscontrabile"*.
- 17.4 Sulla base dei dati sin qui sintetizzati, il c.t.u. conclude quindi nel senso che *"la stazione elettrica della rete di trasmissione nazionale-RTN in classe di isolamento 380 kV nel Comune di Montesano sulla Marcellana e i relativi raccordi di collegamento all'esistente elettrodotto a 220 kV "Rotonda - Tusciano" SIANO INCLUSI nel progetto assentito con Decreto della Regione Campania 14 luglio 2010 n. 377 quanto all'autorizzazione unica"* (p. 8 della relazione, maiuscolo nel testo).
- 17.5 Le critiche a questa conclusione sono contenute nelle osservazioni dei consulenti di parte riportate nella stessa relazione del c.t.u., il quale ritiene di rispondere nei termini di cui subito (relazione, dalla p.19), e sono sviluppate, senza peraltro aggiungere sostanzialmente nulla di ulteriore, nelle difese delle parti interessate sul punto specifico, in particolare nelle memorie 2 ottobre 2023 della Regione e 3 ottobre 2023 del Comune.
- 17.6 La prima delle critiche argomenta da quanto accertato dal c.t.u., ovvero evidenza che vi è prova che la documentazione indicata sia stata trasmessa alla Regione, non vi è però prova che essa sia stata effettivamente versata agli atti della conferenza. Sul punto, il c.t.u. si limita al rilievo tecnico di sua competenza, ovvero afferma di avere assunto per ipotesi che la documentazione pervenuta alla Regione sia anche quella portata all'esame della conferenza stessa.
- 17.7 Il Collegio ritiene che questa ipotesi sia plausibile e corretta, sulla base di rilievi di comune esperienza. In primo luogo, non si comprende per qual motivo, e una possibile spiegazione sul punto nemmeno è stata ipotizzata, la Regione avrebbe dovuto omettere la trasmissione stessa, ovvero nella sostanza occultare presso i propri uffici la documentazione stessa. In secondo luogo, anche ipotizzando che ciò sia avvenuto, non si comprende come mai nessuno dei soggetti presenti alla conferenza abbia fatto constare l'omissione, dal momento che tutti avevano interesse a che quegli atti fossero effettivamente esaminati, vuoi per ottenere l'assenso richiesto, vuoi per opporsi in modo circostanziato al rilascio di esso. È pertanto del tutto ragionevole ritenere che la documentazione in parola sia stata effettivamente messa a disposizione della conferenza.
- 17.8 La seconda delle critiche sostiene invece che, quand'anche la documentazione di cui si tratta fosse stata versata agli atti della conferenza, si sarebbe trattato di una documentazione non sufficiente ad assentire il progetto. In proposito, il c.t.u. (p. 20 della relazione) lo esclude, affermando che i documenti stessi *"costituiscono documentazione di progetto"* in base alle norme tecniche in materia. Questa affermazione è stata contestata dal Comune (memoria citata), il quale ha



rilevato che la documentazione effettivamente rilevante, ovvero il progetto di cui al doc. 11 dell'elenco del c.t.u. di cui si è detto, è datata 3 febbraio 2009, e quindi è successiva alla prima seduta della conferenza, del giorno 11 settembre 2008. Si risponde che la seduta finale della conferenza stessa è del 24 febbraio 2010, e quindi sussisteva il tempo per esaminare questa documentazione.

17.9 Il Collegio deve quindi concludere nel senso che con l'autorizzazione 14 luglio 2010 n. 377 la stazione elettrica di cui si tratta sia stata effettivamente assentita, perché il progetto fu portato all'attenzione della relativa conferenza di servizi, senza che ovviamente si possa valutare se in concreto il progetto stesso sia stato valutato con piena consapevolezza da tutti gli intervenuti: in questa sede rileva soltanto che costoro ebbero la possibilità di esprimersi in merito.

17.10 Come si precisa poi solo per chiarezza, il fatto che la stazione stessa non sia stata invece considerata nel precedente decreto VIA dell'impianto costituisce non una causa di inesistenza dell'autorizzazione stessa ma, eventualmente, un vizio dell'atto, che non è stato fatto valere mediante impugnazione nei termini di decadenza.

18. Sulla base di questo risultato, va esaminato anzitutto l'appello n.2602/2017, che per vero propone anche questioni ulteriori. L'appello in questione è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono, conformi a quanto correttamente affermato dal Giudice di I grado.

19. È infondato il primo motivo, basato sulla presunta incompetenza dell'amministrazione statale e sull'altrettanto presunta illegittimità costituzionale delle norme che la prevedono.

19.1 Come si ricorda per chiarezza, l'atto impugnato è un atto di proroga, ovvero un atto che, attraverso un nuovo esercizio dello stesso potere amministrativo già esercitato, estende l'efficacia nel tempo dell'atto cui esso si riferisce; pertanto, esso rientra nella competenza dell'organo titolare in quel momento del potere in questione, anche se si tratti, per effetto di successive norme di legge, di un organo diverso da quello originario: esattamente sul principio, C.d.S. sez. IV 13 febbraio 1981 n.133, in un caso in cui la legge sopravvenuta aveva modificato la competenza ad emanare una dichiarazione di pubblica utilità.

19.2 Nel caso di specie, la competenza al rilascio dell'autorizzazione, e quindi la competenza a prorogare, è stata modificata in base al già citato art. 1 comma 164 della l.r. 16/2014, che la ha trasferita dalla Regione allo Stato. La norma in questione, come non è controverso, è stata rispettata nel caso di specie.

19.3 Come correttamente ritenuto dal Giudice di I grado, la questione di legittimità costituzionale di questo art. 1, comma 164, va poi ritenuta manifestamente infondata. È sufficiente infatti ricordare che ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è soggetta alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale. Ciò posto, una legge regionale che demandi allo Stato la competenza per atti relativi ad una struttura parte della rete di trasmissione elettrica nazionale appare tutt'altro che irragionevole, ed anzi in linea con i principi fondamentali stessi.

20. È infondato anche il secondo motivo, che deduce più cause di asserita illegittimità della proroga accordata.

20.1 In proposito, ripetendo quanto correttamente affermato dal Giudice di I grado, si osserva anzitutto che la stazione elettrica, come si è detto sopra, era stata oggetto della voltura il 15 aprile 2011, che ne ha separato le vicende da quelle del parco eolico al quale essa era originariamente asservita. Di conseguenza, che il parco eolico stesso sia stato o no realizzato non influenza in alcun modo la legittimità della proroga dei lavori relativi alla stazione.

20.2 Non vi è poi bisogno, contrariamente a quanto afferma la parte appellante, di una norma speciale che autorizzi la proroga stessa, dato che come si è spiegato la proroga altro non è che un nuovo esercizio dello stesso potere, limitato alla efficacia nel tempo dell'atto rilasciato, e quindi non soggetto alla necessità di rinnovare per intero il procedimento attraverso la nuova convocazione di tutte le amministrazioni coinvolte.

20.3 Infine, nel procedimento unico speciale di cui all'art. 12 d. lgs. 387/2003 non sono riscontrabili atti di nulla osta paesaggistico ai sensi dell'art. 164 d. lgs. 42/2004 ovvero di permesso di costruire ai sensi dell'art. 15 T.U. 380/2001 autonomi e come tali soggetti ad una scadenza a sé stante, distinta da quella del provvedimento finale. Questi atti sono infatti sostituiti come tali dai pareri delle amministrazioni interessate che sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi e confluiscono nel provvedimento finale stesso.

21. Il terzo motivo di appello, basato sull'illegittimità della proroga perché non sussisterebbero le circostanze valorizzate dall'art. 15 T.U. 380/2001 è a sua volta infondato. Premesso che il richiamo all'art. 15 citato non è corretto, in base a quanto si è detto al § che precede, la proroga si deve ritenere comunque motivata in modo corretto, considerate le circostanze già espone dal Giudice di I grado, ovvero in sintesi l'ordinanza di sospensione dei lavori adottata dal Comune e il descritto contenzioso che ne è derivato.

22. Infine, va respinto anche il quarto motivo, poiché come si è dimostrato sopra la stazione elettrica era stata effettivamente assentita con l'originaria autorizzazione 14 luglio 2010 e la mancanza della VIA si sarebbe dovuta far valere impugnando tempestivamente quell'atto.

23. Gli appelli nn. 4136/2019 e 4153/2019 sono invece fondati e vanno accolti, con riforma delle sentenze impugnate e rigetto degli originari ricorsi di I grado, così come indicato in dispositivo. Risulta infatti, per quanto si è detto fin qui e alla luce di quanto è risultato dall'accertamento tecnico disposto, fondato ed assorbente il secondo motivo di ciascuno di essi, per cui la stazione elettrica fu legittimamente assentita: questa circostanza comporta automaticamente la legittimità

sul punto sia degli atti della procedura di variante alla VIA, e in particolare del decreto screening del MATTM 24 luglio 2017 n.223, sia della proroga al termine di ultimazione dei lavori di cui al decreto del MISE 25 settembre 2017.

24. La particolare complessità in fatto della controversia è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese dell'intero giudizio; le spese di c.t.u., che verranno liquidate con separato decreto, sono poi poste a carico di tutte le parti in solido rispetto al c.t.u. nominato e nei rapporti interni a carico di ciascuna in parti uguali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti come in epigrafe proposti (ricorsi nn.2602/2017, 4136/2019 e 4153/2019 R.G.), così provvede:

a) conferma la riunione degli appelli già disposta con propria ordinanza 25 marzo 2022 n.2189;

b) respinge l'appello n. 2602/2017 R.G.;

c) accoglie l'appello n. 4136/2019 R.G. e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I grado (T.a.r. Lazio Roma, n.10602/2017 R.G.);

d) accoglie l'appello n. 4153/2019 R.G. e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I grado (T.a.r. Lazio Roma, n.12130/2017 R.G.);

e) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio;

f) pone a carico delle parti stesse in solido e nei rapporti interni in parti uguali le spese di c.t.u. da liquidarsi con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(Omissis)*

